

## **STRALCIO DELL'ACCORDO 06/05/2003**

**come modificato dall'accordo 25/01/2007** (la parte in grassetto è relativa alle modifiche apportate) e

**come modificato dall'accordo 15/12/2008** (la parte sottolineata è relativa alle modifiche apportate)

<b>ART. 6</b>	<b>Indennità Territoriale di Settore (I.T.S.)</b>
<b>ART. 7</b>	<b>Elemento Economico Territoriale (E.E.T.)</b>
<b>ART. 8</b>	<b>Indennità di Trasporto</b>
<b>ART. 9</b>	<b>Mensa</b>
<b>ART. 11</b>	<b>Trasferte</b>
<b>ART. 24</b>	<b>Attrezzi di lavoro</b>
<b>ART. 26</b>	<b>Vestiaro</b>
<b>ART. 28</b>	<b>Carenza Malattia</b>

### **ART. 6 - INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE**

**A decorrere dal 1.1.2007, sono conglobati nell'Indennità Territoriale di settore gli importi in vigore alla data del 31.12.2006 dell'elemento economico territoriale.**

a) OPERAI DI PRODUZIONE	<b>I.T.S. 31/12/2006 + E.E.T. 31/12/2006 = I.T.S. 01/01/2007</b>		
Operaio IV Livello	0,63	0,56	1,19
Operaio specializzato	0,59	0,53	1,12
Operaio qualificato	0,53	0,47	1,00
Operaio comune	0,47	0,40	0,87
b) CUSTODI, GUARDIANI, PORTINAI, FATTORINI, USCIERI e INSERVIENTI (Art. 6)	0,42		
c) CUSTODI, PORTINAI, GUARDIANI CON ALLOGGIO (Art. 6)	0,37		

\* \* \*

### **ART. 7 - ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE**

**In conformità all'accordo nazionale 23.3.2006, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal protocollo 23 luglio 1993 e alla luce ed in coerenza con l'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito nella L. 23 maggio 1997 n. 135, nonché con gli articoli 12 e 38 del C.C.N.L. 20.5.2004.**

**Nella determinazione dei premi in parola, la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dall'art. 24 del CCNL, le Parti tengono conto, avendo riguardo al territorio della Provincia di Imperia sulla base dell'andamento del settore e dei suoi risultati determinati dall'andamento dei seguenti parametri:**

- numero delle Imprese iscritte alla Cassa Edile suddivise per numero addetti;**
- numero medio annuale degli operai iscritti;**
- monte salari denunciato in Cassa Edile;**
- numero ore lavorate, tenuto conto di ferie, permessi e ricorso alla C.I.G.;**
- numero e importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati;**
- numero delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie, nonché delle denunce di inizio attività e delle dichiarazioni di inizio dei lavori.**

L'Elemento Economico Territoriale di cui agli artt. 38, lett. D) e 46 del CCNL 20 maggio 2004, è stabilito nella misura del 3% dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1° marzo 2006 con decorrenza 1 gennaio 2007 e di un ulteriore 4% dei minimi di paga base in vigore al 1° marzo 2006 con decorrenza 1° settembre 2007.

Relativamente al periodo 2006-2007 gli importi definiti in via presuntiva ed erogati quale anticipo a titolo di elemento economico territoriali sono i seguenti:

*dal 1 gennaio 2007*

Livello	Categoria	Mensile	Orario
7	Quadri e Impiegati di 1a Super	37,76	-
6	Impiegati di 1 a	33,98	-
5	Impiegati di 2 a	28,32	-
4	Impiegati e Operai di 4 a	26,43	0,15
3	Impiegati di 3a e Operai Specializzati	24,54	0,14
2	Impiegati di 4a e Operai Qualificati	22,09	0,13
1	Impiegati di 4a al primo impiego e Operai Comuni	18,88	0,11

*dal 1° settembre 2007*

Livello	Categoria	Mensile	Orario
7	Quadri e Impiegati di 1a Super	88,11	-
6	Impiegati di 1 a	72,29	-
5	Impiegati di 2 a	66,01	-
4	Impiegati e Operai di 4 a	61,67	0,35
3	Impiegati di 3 a e Operai Specializzati	57,27	0,33
2	Impiegati di 4 a e Operai Qualificati	51,54	0,29
1	Impiegati di 4a al primo impiego e Operai Comuni	44,05	0,25

Le suddette percentuali presuntive pari, rispettivamente, al 3% e al 7%, sostituiscono la percentuale del 14% già individuata quale tetto massimo dal CCPL del 6.5.2003.

Le Parti si danno infine atto che la struttura dell'elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 25.3.1997 n. 67 - convertito nella Legge 23.5.1997 n. 135; in quanto il riferimento agli indicatori previsti nella presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello territoriale, anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato art. 2, D.L. n. 67/1997.

Per la conferma dell'Elemento Economico Territoriale, nella sua misura indicata, o per assumere determinazioni ai fini dell'eventuale variazione dello stesso in rapporto ai parametri sopra individuati, le parti si incontreranno entro il mese di agosto di ogni anno per tutta la durata del vigente contratto integrativo raffrontando l'andamento del settore e dei suoi risultati del periodo 1 gennaio / 31 dicembre immediatamente precedente con quelli del periodo 1 gennaio/ 31 dicembre 2005, che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per la durata del presente contratto. In tale sede, le parti potranno precisare, sostituire od integrare gli indicatori sopra individuati.

Le stesse Parti si danno reciprocamente atto di aver rilevato i dati relativi al periodo fisso considerato.

Le parti procederanno alle suddette analisi dell'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo considerato acquisendo i dati relativi agli indicatori dell'Osservatorio provinciale del settore, nonché degli Enti paritetici di settore, riservandosi di individuare quelli più affidabili e rilevanti all'interno di quelli sopra indicati all'atto delle verifiche annuali le Parti potranno inoltre concordemente decidere di variare o adeguare gli indicatori suddetti.

Come prescritto dall'accordo nazionale 23 marzo 2006, le parti concordano che gli importi in atto al 30 giugno 2006 dell'EET vengano conglobati nell'Indennità territoriale di settore per gli operai e nel Premio di produzione per gli impiegati.

#### Nota a verbale

**Per il periodo intercorrente dal 1 luglio 2006 al 31 dicembre 2006 le parti convengono l'erogazione unitamente alla retribuzione di febbraio 2007, a titolo di "una tantum" della somma di Euro 80 lordi onnicomprensivi, non computabili ai fini di alcun istituto contrattuale e di legge, ad ogni lavoratore, di qualsivoglia livello retributivo, assunto prima del 1 luglio 2006 e ancora in forza alla data del 31 dicembre 2006.**

#### **ART. 8 - INDENNITA' DI TRASPORTO**

E' dovuta all'operaio un'indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenute per recarsi sul posto di lavoro.

**Con decorrenza dal 1° gennaio 2007 l'importo dell'indennità è stabilito nella misura oraria di Euro 0,14.**

La predetta indennità è calcolata limitatamente alle ore di lavoro ordinario e non è dovuta nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto degli operai con mezzi propri.

Sono fatte salve le eventuali condizioni di miglior favore.

\* \* \*

#### **ART. 9 - MENSA**

L'impresa, in relazione all'ubicazione e alla durata del cantiere, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, su richiesta di almeno 15 dipendenti occupati nel cantiere stesso, provvederà affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo, costituito da primo e secondo piatto, frutta e pane, escluse le bevande, mediante il ricorso a servizi esterni o all'allestimento di un servizio di mensa nel cantiere.

Ove risulti necessario, e ne sussistano le condizioni in relazione alla organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più Imprese.

Il costo complessivo di ciascun pasto è ripartito in misura di  $\frac{3}{4}$  a carico del datore di lavoro e di  $\frac{1}{4}$  a carico del lavoratore.

La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione anche nei casi di apprestamento del servizio di mensa ai sensi dell'articolo 89 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 29/1/2000.

**Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, sarà corrisposta un'indennità sostitutiva nelle seguenti misure orarie:**

- **Euro 0,58 dal 1 gennaio 2007;**
- **Euro 0,66 dal 1 gennaio 2008.**

L'indennità sostitutiva di mensa è dovuta nelle misure predette, limitatamente alle ore di lavoro ordinario; se la relativa erogazione dovesse avere carattere continuativo, la stessa sarà computata ai fini di calcolo delle indennità di anzianità e preavviso. L'indennità sostitutiva di mensa non sarà invece computata nel calcolo di tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura dell'indennità stessa.

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di mensa attuato in una delle forme di cui ai primi due commi, salvo il caso degli operai impossibilitati di usufruire del servizio medesimo

in dipendenza dell'organizzazione del cantiere e delle mansioni svolte o di comprovate condizioni di salute.

Sono fatte salve le eventuali condizioni di miglior favore esistenti alla entrata in vigore della presente norma.

\* \* \*

## **ART. 11 - TRASFERTE**

(art. 22 c.c.n.l.)

Le Parti riconoscono che:

- sul territorio della Provincia di Imperia, già di per sé di ridotta superficie, insistono ben 67 Comuni, la cui superficie media è inferiore di oltre il 50% rispetto alla media nazionale;
- la fascia costiera è caratterizzata da una continuità di centri abitati tale da poter essere considerata, salvo alcuni brevi tratti, come un'unica conurbazione;
- l'entità e la tipologia della maggior parte dei lavori, sia pubblici che privati, presentano caratteristiche di durata estremamente contenuta, con la conseguente necessità di continui spostamenti della manodopera sul territorio;
- l'attuale struttura contrattuale dell'istituto della trasferta è risultata nel passato eccessivamente penalizzante per il sistema delle imprese e comunque di complessa applicazione, con conseguente vertenzialità.

Tenuto conto di quanto sopra le Parti convengono che l'indennità di trasferta, di cui all'art. 22 del C.C.N.L. è dovuta, indipendentemente dal cantiere di assunzione, nella misura del 10% sulla retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. stesso, al personale che opera in un posto di lavoro la cui distanza supera i Km. 20 dalla sede operativa dell'impresa, misurata per la via normale più breve. L'importo dell'indennità è elevato al 15% per distanze superiori a Km. 40.

Resta fermo ogni quant'altro previsto, in materia di trasferta, dal citato art. 22 del C.C.N.L.

\* \* \*

## **ART. 24 - ATTREZZI DI LAVORO**

Ai soli operai di 4° livello, specializzati e qualificati che provvedano a dotarsi a totale loro spesa degli attrezzi necessari alla esecuzione dei lavori secondo la loro specifica qualifica sarà corrisposta una indennità di consumo attrezzi pari all'1,50% (uno e cinquanta per cento), elevata al 2,50% (due e cinquanta per cento) per gli scalpellini, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000.

\* \* \*

## **ART. 26 - VESTIARIO**

Ai lavoratori iscritti alla Cassa Edile della provincia di Imperia che alla data del 30 settembre di ogni anno hanno maturato un'anzianità di settore di 400 ore nei sei mesi precedenti o di 600 ore nei dodici mesi precedenti, calcolate con gli stessi criteri previsti dal C.C.N.L. per la maturazione dell'Anzianità

Professionale Edile, la Cassa Edile procede - entro il mese di gennaio successivo - alla consegna di una tuta da lavoro e di un paio di calzature con adeguate caratteristiche antinfortunistiche.

Per sostenere tale onere è costituito presso la Casa Edile - con decorrenza dal 1 giugno 2003 - un apposito fondo alimentato da un contributo a carico delle Imprese nella misura dello 0,32% calcolato sugli elementi retributivi di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. 29.1.2000.

\* \* \*

## **ART. 28 - CARENZA MALATTIA**

**A decorrere dal 1 gennaio 2007 in caso di malattia di durata fino a 6 giorni, per i primi tre giorni, se lavorativi (escluse quindi le domeniche e le festività), verrà corrisposto al lavoratore non in prova, un trattamento economico da parte dell'impresa sulla base di quanto previsto dal presente articolo.**

**Il trattamento è dovuto per gli eventi che iniziano dal 1.1.2007, purché debitamente certificati, mentre non si applica a quelli già in corso al 31.12.2006.**

**Il trattamento non è dovuto per gli eventi fino a 2 giorni di durata.**

**Il trattamento spetta per un massimo di 2 eventi morbosi nel corso dell'anno solare con la medesima impresa, ciascuno avente durata non superiore a 6 giorni. Pertanto, si applica per i primi 2 eventi morbosi esclusi quelli di cui al comma precedente.**

**Il trattamento, erogato dall'impresa unitamente alla retribuzione del mese, è pari all'importo che risulta moltiplicando la quota oraria sotto indicata della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall'elemento economico territoriale, dall'indennità territoriale del settore e dall'ex indennità di contingenza per il numero di ore corrispondente alla divisione per sei dell'orario contrattuale settimanale in vigore durante l'assenza per malattia.**

**La quota oraria è calcolata applicando il seguente coefficiente: 0,300.**

**Il trattamento di cui sopra è rimborsato dalla Cassa Edile all'impresa secondo i criteri e le modalità previste dall'allegato E del CCNL 20.5.2004 e dal Regolamento Cassa Edile per i rimborsi dei trattamenti di malattia di cui all'art. 26 CCNL con applicazione del medesimo coefficiente 0,300 e dovrà essere esposto sulla denuncia mensile dei lavoratori occupati.**

**Con decorrenza del 1.1.2007 è costituito presso la Cassa Edile un apposito fondo alimentato da un contributo a carico delle imprese nella misura dello 0,10% sugli elementi di paga di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 20.5.2004. Con la medesima decorrenza non è più dovuta la contribuzione al fondo per le visite periodiche sanitarie prevista dall'articolo 29 del precedente accordo 6.5.2003.**

**La presente regolamentazione della malattia ha carattere sperimentale e sarà oggetto di verifica tra le parti successivamente al 31.12.2007.**

**La percentuale della gratifica natalizia e ferie e la percentuale per i riposi annui restano dovute sulla base delle previsioni dell'art. 26 CCNL 20.5.2004.**